

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 67 del 26 aprile 2022:

Promozione e disciplina degli ecomusei

Art. 1

(Oggetto)

L'articolo definisce l'oggetto del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Finalità)

L'articolo espone le finalità che si intendono perseguire con l'adozione del provvedimento individuando anche le iniziative da porre in essere per la promozione e la valorizzazione di tali realtà e gli interventi finalizzati al recupero di spazi, luoghi, beni immobili e architettonici.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8 e comporta spese di parte corrente e di investimento.

Art. 3

(Elenco regionale)

L'articolo prevede l'istituzione di un apposito elenco nel quale sono inseriti gli ecomusei riconosciuti dalla Regione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Regolamento di attuazione)

L'articolo dispone l'adozione di un regolamento, ne individua le procedure di attuazione e indica i criteri per il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco regionale degli ecomusei.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Contributi)

L'articolo prevede la concessione di contributi a sostegno delle iniziative previste all'articolo 2 ed indica le procedure per l'assegnazione degli stessi.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8 e comporta spese di parte corrente e di investimento.

Art. 6
(Comitato tecnico scientifico)

L'articolo istituisce il Comitato tecnico-scientifico quale organo di consulenza regionale e ne definisce la composizione e le modalità di partecipazione. I componenti del Comitato, a vario titolo coinvolti, partecipano ai lavori a titolo gratuito.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale considerato che l'attività svolta dai componenti del Comitato tecnico scientifico è a titolo gratuito.

Art. 7
(Clausola valutativa)

L'articolo disciplina i contenuti dell'attività di valutazione finalizzata alla verifica degli effetti della legge.

Invarianza: l'articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere agli adempimenti con risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'amministrazione regionale.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 indica le fonti di finanziamento del provvedimento.

Il comma 2 autorizza la spesa complessiva per l'anno 2022 a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo I e Titolo II di euro 30.000,00 per ciascuna delle tipologie di spesa.

Il comma 3 indica la copertura della spesa, indicata al comma 2, a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" rispettivamente al Programma 01 "Fondo di riserva" per le spese di parte corrente e al Programma 03 "Altri fondi" per le spese di investimento.

A decorrere dal 2023 l'autorizzazione della spesa è rinviata alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari.

**PDL 54/2021 "Promozione e disciplina degli ecomusei"
richiesta verifica disponibilità capitolo al 3/3/2022**

SPESA PREVISTA PDL 54/21 "Promozione e disciplina degli ecomusei"						COPERTURA					
MISS	PROG	TITOLO	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione 2022 a copertura oneri PDL
5	2	1	30.000,00	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	20	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31)	287.243,72	30.000,00
5	2	2	30.000,00	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	20	3	2200320052	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	523.997,00	30.000,00
TOTALE			60.000,00	0,00	0,00					811.240,72	60.000,00

Nota: l'importo riportato nella colonna concernente la "disponibilità competenza" riferita all'anno di che trattasi è da intendersi come dato risultante dalla gestione.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo contiene le disposizioni relative alla prima applicazione della legge con riferimento alla costituzione del Comitato tecnico scientifico, alle procedure di adozione di regolamento e ai criteri e alle modalità per l'assegnazione dei contributi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Abrogazione)

L'articolo abroga la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 4/2010 "Norme in materia di beni e attività culturali" che conteneva disposizioni inerenti la valorizzazione degli ecomusei.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.